

80/22262



ORIGINALE

CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Arbitrato
irrituale.

R.G.N. 12581/2004

Cron. 28772

Rep. 8077

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente - Ud. 11/11/2008
- Dott. DONATO PLENTEDA - Rel. Consigliere - PU
- Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
- Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12581-2004 proposto da:

COLAVITA FERDINANDO, COLAVITA GIAMBATTISTA RAFFAELE,
CIARNIELLO ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato SASSANI
BRUNO, che li rappresenta e difende unitamente agli
avvocati FARINACCI ANGELO, FARINACCI MARIA VITTORIA,
giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

2008
2099 MOLINVEST S.P.A., in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione pro tempore, I.M.O.S. -
IMPRESA MOLISANA OPERE SPECIALI S.R.L. (incorporante
per fusione la DI.GI. PALIFICAZIONI S.R.L.), in
persona dell'Amministratore Unico pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO
17, presso gli Avvocati GIOBBE e FULVIO ZARDO,
rappresentate e difese dagli avvocati DE OTO
FRANCESCO, FORTE MARIO, giusta procura a margine del
controricorso;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 7/2003 della CORTE D'APPELLO di
CAMPOBASSO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dell'11/11/2008 dal Consigliere Dott. DONATO
PLENTEDA;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato FARINACCI ANGELO
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con decreto 13 gennaio 1996 il Presidente del tribunale di Campobasso ingiunse di pagare a Colavita Ferdinando; a Colavita Giambattista Raffaele; a Ciarniello Anna Maria la somma rispettivamente di Lit, 490.000.000, 100.000 e 10.000, in favore della società Molinvest s.p.a., per Lit 200 milioni; della società Imos s.r.l. per Lit 280 milioni e della società Palificazioni s.r.l. in ragione di Lit 120 milioni, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio arbitrale che era intercorso tra le parti.

Avevano dedotto le intimanti di avere acquistato al prezzo complessivo di Lit, 4.306.935.250 la intera partecipazione dei Colavita e della Ciarniello nella Industria Alimentare Colavita spa, rappresentata da 600 azioni del valore nominale di Lit, 1 milione ciascuna, sulla base del bilancio al 31 dicembre 1991 che recava un utile di Lit. 42.474.338; utile che era risultato invece inesistente, per la insussistenza di alcune voci dell'attivo e l'occultamento di altre del passivo, con conseguente decurtazione del capitale netto, che aveva inciso anche sul successivo bilancio, con danno patrimoniale costituito dalla differenza tra il prezzo delle azioni al 31 dicembre 1991 e quello reale.

Era pertanto stato avviato un procedimento di arbitrato irrituale, concluso il 20 dicembre 1995 con un lodo che aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo di Lit 200 milioni in favore della prima; Lit 280 milioni in favore della seconda e lire 100 milioni in favore della terza a carico per L. 490 milioni di Colavita Ferdinando, per L. 100.000.000 a carico di Colavita Giambattista Raffaele e per L. 10.000.000 a carico della Ciarniello, oltre accessori. Il decreto ingiuntivo fu opposto, con la deduzione che il lodo era nullo - essendo gli arbitri vincolati dalla clausola compromissoria alla pronuncia secondo diritto - in quanto la controversia non riguardava la validità, interpretazione o esecuzione del contratto di cessione, ma il rapporto tra le promissarie acquirenti e gli amministratori della società Ind.Al.Co. spa; era comunque annullabile perché il procedimento arbitrale non era stato sospeso, stante la pendenza presso il tribunale di altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attivato dalla Ind..Al.Co., avente natura, per la spiegata riconvenzionale, di sostanziale azione di responsabilità nei confronti di due componenti del consiglio di amministrazione ed avente ad oggetto le medesime pretese ed irregolarità del bilancio al 31.12.1991; perché il lodo aveva confuso il concetto

di valore di mercato delle azioni con quello del valore patrimoniale (o reale); perché i venditori non avevano prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale di Ind.Al.Co.; perché il lodo aveva escluso dalla clausola n. 8 - con cui il rappresentante delle promittenti acquirenti aveva dichiarato di avere preso visione dei beni e delle giacenze, sicché eventuali differenze tra valutazioni effettive e valutazioni di bilancio erano state già scontate nel prezzo - la ipotesi di insussistenza di attivo e di omissione di passività nel bilancio al 31.12.1991, esse rientrando invece nella più vasta categoria delle sopravvenienze attive e passive; ancora perché aveva applicato l'istituto della presupposizione, ai fini dell'acquisto delle azioni come strumento per acquisire la titolarità della società, al punto che restava irrilevante il prezzo della cessione facendone conseguire effetti sfavorevoli anziché favorevoli per i promittenti venditori; per erronea valutazione del materiale probatorio e violazione del contraddittorio in sede di ammissione della c.t.u.; per essere stato, infine, il lodo reso fuori termine, e perché carente e contraddittorio nella motivazione e pronunciato secondo equità.

Gli opposti resistettero a tutte le richieste e i membri del consiglio di amministrazione, chiamati in garanzia ad istanza degli opposenti, eccepirono la inammissibilità della chiamata.

Il tribunale con sentenza 24 giugno 1999 ha respinto la opposizione; ha dichiarato inammissibili le chiamate in causa ed ha corretto l'errore di calcolo del dispositivo, mercé attribuzione alla società Palificazioni di L. 120.000.000 anziché 100.000.000.

Premesso che oggetto della controversia era la determinazione del giusto prezzo delle azioni e che l'arbitrato è irrituale - ancorché fosse stata prevista la pronuncia secondo diritto - posto che la clausola compromissoria stabiliva che il lodo fosse manifestazione della loro stessa volontà contrattuale e considerato il comportamento delle parti, di coloro che avevano richiesto il decreto ingiuntivo e di coloro che avevano impugnato il lodo dinanzi al tribunale, ha ritenuto il primo giudice che, in quanto atto negoziale, esso non potesse essere impugnato per errori di giudizio o apprezzamento, ma solo per vizi della volontà; mentre l'errore di diritto non poteva essere integrato dalla particolare interpretazione di norme giuridiche, essendo gli arbitri liberi nel loro apprezzamento al fine di integrare l'oggetto del negozio di accertamento; al punto che anche il vizio

di eccesso del mandato non poteva essere esaminato sotto il profilo dei parametri di giudizio applicati, ma solo sotto quello della eventuale esorbitanza della controversia dal potere degli arbitri.

La sentenza fu impugnata dai Colavita e Carniello ed è stata poi confermata dalla Corte di appello di Campobasso il 14 gennaio 2003.

Essa ha ritenuto che gli arbitri hanno posto in essere un arbitrato irrituale con effetti decisori, con contenuto cioè non transattivo e con determinazione del rapporto controverso secondo diritto, ossia con determinazione meno ampia dell'arbitrato secondo equità, la quale lascia comunque intatta la insindacabilità di eventuali errori di diritto, di giudizio o di apprezzamento. E poiché risultava preclusa ogni impugnativa per tali errori, tanto in ordine alla valutazione delle prove, rilevante essendo solo quello che attiene alla formazione della volontà degli arbitri, per falsa rappresentazione della realtà; quanto per aver mancato di prendere visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti; sia per aver dato come contestati fatti pacifici, ha disatteso il motivo di annullamento del lodo per supposto eccesso di potere degli arbitri, avendo essi emanato uno ~~lodo~~ lodo irrituale con effetti decisori e con contenuto non transattivo,

assunto con determinazione del rapporto controverso secondo diritto, avente cioè natura di negozio di accertamento risolutivo della controversia.

Ha poi giudicato inammissibile, in quanto non contenuta espressamente nell'atto di appello, la deduzione di inespugnabilità dell'arbitrato per difetto dei presupposti previsti dalla clausola compromissoria, non attenendo la controversia alla validità, esecuzione e interpretazione del contratto, e l'ha comunque disattesa, essendo la controversia riconducibile alla esecuzione del contratto, oltre che alla validità che le parti avevano posto in discussione, al di là del fatto che tema centrale era proprio la interpretazione della clausola n.8.

Quanto al dedotto eccesso di mandato e al mancato, per tale motivo, annullamento del lodo, ha rilevato la corte territoriale che non sussistesse dal momento che erano stati gli impugnanti a chiedere agli arbitri, sia pure in via subordinata, l'annullamento del contratto e gli acquirenti la riduzione del prezzo a titolo di risarcimento dei danni derivati dal lamentato errore essenziale; e gli arbitri avevano ritenuto ammissibile l'azione di risarcimento in sostituzione dell'annullamento del contratto, applicando gli artt. 1218, 1430 e ~~11~~ 1175 c.c..

Inammissibile ha dichiarato la censura del mancato annullamento per errore di fatto sull'oggetto del contratto - in quanto gli arbitri erroneamente avevano distinto il concetto di sopravvenienze da quello di insussistenze - essa vertendo su pretesi errori di giudizio e/o di diritto e/o di valutazione nella interpretazione della clausola predetta.

Ha comunque ritenuto la stessa infondata in quanto gli arbitri avevano considerato le insussistenze come cosa diversa dalle differenze nelle valutazioni di attività e di passività e dalle sopravvenienze attive e passive di cui all'art.8 del contratto; così significando che esso non poteva riferirsi alla falsità originaria del bilancio e delle dichiarazioni dei venditori ad esso relative.

Ha concluso sul punto la corte di merito che nessun errore di fatto ha caratterizzato la decisione arbitrale, che si è risolta in una attività interpretativa della clausola, in quanto tale incensurabile.

Propongono ricorso con due motivi i Colavita e la Carniello; resistono con controricorso le società Molinvest e Imos, ~~e DI GI. Palificazioni~~, incorporante della soc. ^{DI GI.} Palificazioni.

~~Esce~~ Ricorrenti e controricorrenti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia vizio di violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 1711 c.c., sui limiti del mandato.

Premesso che dalle clausole contrattuali chiaramente emergeva che le acquirenti all'atto dell'acquisto avevano avuto completa contezza della realtà aziendale, anche in considerazione della qualità di esperto operatore economico del loro rappresentante - tanto che le parti si erano date atto che delle eventuali differenze tra valore effettivo delle attività e passività aziendali, rispetto a quelle contabili di bilancio, si era tenuto conto in sede di determinazione del prezzo delle azioni - con l'effetto della irrilevanza delle eventuali sopravvenienze attive e passive, che, in ogni caso, avrebbero dovuto fare carico all'acquirente, deducono i ricorrenti che la clausola compromissoria era chiaramente nel senso che gli arbitri dovessero decidere secondo diritto, in senso sostanziale e non procedimentale, nelle controversie insorgende in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto, sicché nessun fondamento poteva meritare la domanda attrice, che, in luogo di denunciare un vizio finalizzato all'annullamento del contratto, era mirata ad incidere sul corrispettivo delle azioni e dunque

sull'equilibrio negoziale attinente alla
sinallagmaticità tra prestazione e controprestazione.

Ciò posto, affermano di avere censurato nel giudizio di appello la tesi del tribunale che fosse stato affidato agli arbitri l'incarico di definire la lite a mezzo di negozio transattivo, rilevando che la istanza dell'acquirente non era pertanto plausibile, in quanto diretta ad accertare, a distanza di anni dal trasferimento delle azioni, la incongruità rispetto al patrimonio netto della società del prezzo e ad ottenere l'annullamento del contratto a norma dell'art. 1427 c.c. e il risarcimento del danno, atteso che, in difetto di espressa assunzione di garanzia in ordine alla consistenza del patrimonio, non poteva essere data soluzione positiva secondo diritto, tanto più considerato che l'acquirente aveva acquistato l'intero pacchetto azionario, sicché la partecipazione totalitaria risultava svincolata dal corrente valore di mercato, tenuto conto della elevata utilità di avere il controllo assoluto della società.

Addebitano alla corte di merito, alla luce di tali rilievi, di avere da un lato ritenuto che gli arbitri, facendo riferimento a norme giuridiche, avessero svolto un lodo secondo diritto e dall'altro considerato che se essi, nell'applicare tali norme, avevano commesso errori di diritto, il loro operato

k

non fosse censurabile, perché nell' arbitrato irrituale le determinazioni assunte non sono censurabili per tali errori; tanto da escludere l'eccesso di mandato.

Osservano a riguardo che se nell'arbitrato irrituale agli arbitri può essere conferito il potere di dirimere le controversie non solo in via transattiva, pro bono et aequo, ma anche, in via esclusiva, secondo principi di diritto, la conseguenza non può che essere quella della invalidazione del lodo allorché gli arbitri a quella clausola non si attengano.

Censurano, inoltre, i ricorrenti la sentenza impugnata laddove ha giustificato il lodo - che ha ritenuto essere stato reso secondo diritto, per non essere mai stata menzionata l'equità - in quanto rispettoso della volontà delle parti, rilevando che se il lodo costituisce volontà di esse, la sua interpretazione va compiuta alla luce dell'art. 1362 c.c. e dunque in base al tenore complessivo della pronuncia; con l'effetto che non è rilevante il mancato espresso riferimento all'equità, mentre nessun significato hanno le norme codicistiche richiamate, assolutamente inconfidenti, quali gli artt. 1175, 1218, 1430, 1439 ecc.

Con il secondo motivo si denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1427 ss. c.c., con

riferimento alla clausola del contratto, la quale prevedeva che ad ogni eventuale sopravvenienza attiva o passiva veniva esclusa qualsiasi rilevanza "volendosi ogni effetto assunto dalla parte promittente l'acquisto"

Deducono i ricorrenti che con tale clausola le parti avevano dimostrato di tener conto delle eventuali differenze tra le valutazioni effettive e quelle di bilancio nella determinazione del prezzo di cessione, che era peraltro insuscettibile di future revisioni, e affermano che quanto lamentato da controparte rientra nel concetto di sopravvenienza, tale essendo dal punto di vista attivo la sopravvenuta insussistenza di spese, oneri, perdite e simili, e dal punto di vista passivo quella di beni, crediti, risorse finanziarie e simili, iscritti in bilancio nei precedenti esercizi; lamentano che la questione sottoposta ai giudici di merito della inesistenza della distinzione tra sopravvenienze e insussistenze sia stata disattesa sotto il profilo che si mascherassero, attraverso errori di fatto, errori di giudizio, di diritto e di valutazione degli arbitri, mentre in realtà era stata proposta nel senso che le insussistenze e gli occultamenti rientrassero nella più vasta categoria delle sopravvenienze, alla stregua dell'unica fonte

utile dell'ordinamento giuridico costituita dal T.U. delle imposte dirette (artt. 55 e 56).

Aggiungono che mentre il primo giudice, pur non accogliendo alcuna delle doglianze degli attori, avendo considerato errori di giudizio o di determinazione quelli commessi dagli arbitri, aveva rettamente inteso la natura della censura, allorché aveva richiamato i principi in tema di errore e fatto riferimento all'art. 1429 c.c., il giudice di appello aveva rilevato che, se da un punto di vista strettamente tecnico contabile le insussistenze vengono in genere conglobate nelle sopravvenienze, nel caso di specie gli arbitri, allorché hanno fatto riferimento al termine insussistenze, hanno inteso specificare in realtà che l'art. 8 del contratto non poteva riferirsi alla originaria falsità del bilancio e di ogni dichiarazione dei venditori relativa al bilancio e alla situazione patrimoniale, concludendo che "tale loro giudizio - apprezzamento, peraltro fondato, non è in alcun modo censurabile"; contesta il convincimento espresso che le insussistenze in genere - e non sempre - siano conglobate nelle sopravvenienze, posto che, se ciò non avvenisse, non si saprebbe in che modo dare ad esse corretta rappresentazione contabile.

Addebitano poi alla sentenza impugnata l'ulteriore convincimento che avessero i contraenti avuto l'idea che le sopravvenienze potessero essere tenute distinte dalle insussistenze, al punto che avevano considerato le prime e non queste ultime, sebbene la qualità professionale delle parti e dei tecnici che le avevano assistite fosse idonea ad escludere siffatta erronea concezione; e comunque negano che l'errore commesso dagli arbitri di dare al termine sopravvenienze un significato riduttivo possa equivalere ad un errore di giudizio o apprezzamento - che attiene al convincimento reso in esito alla valutazione degli elementi acquisiti - essendo piuttosto un errore di lessico caduto sull'oggetto del contratto, tanto da realizzare la fattispecie dell'art. 1429 n. 1 c.c., trattandosi di errore essenziale - essendo una intera clausola contrattuale dedicata al regime delle sopravvenienze ed essendo stato il dibattito processuale incentrato su tale punto - riconoscibile per le conoscenze dirette e specifiche che le parti e gli arbitri, tecnici del diritto e della contabilità, possedevano.

Il primo motivo si incentra sul presunto eccesso di potere e di mandato degli arbitri, per non avere deciso secondo diritto e per avere mancato di conformarsi alla clausola compromissoria che

contemplava solo le controversie sulla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto.

Va premesso che l'accertamento degli arbitri, espresso attraverso il lodo, in ordine alla insussistenza di poste attive e alla omissione di passività, con riferimento alle risultanze del bilancio al 31 dicembre 1991, non è stato contestato e che la clausola n.8 del contratto di cessione delle azioni evidenzia il consenso delle parti acchè le differenze di valutazione - tra la effettività dei valori e le indicazioni di bilancio - non assumessero rilievo alcuno, essendosi di esse tenuto conto nella determinazione del prezzo di cessione, con la conseguenza che ad ogni eventuale sopravvenienza attiva o passiva relativa all'azienda fosse "espressamente esclusa qualsiasi rilevanza ai fini della presente promessa, volendosi ogni effetto assunto a carico della parte promittente acquirente".

Va ulteriormente precisato che l'arbitrato contemplato dalla clausola n. 11 è riferito alle controversie "circa la validità, la interpretazione o la esecuzione del presente contratto" ed ha natura irrituale, avendo le parti concordato che la decisione secondo diritto assumesse carattere di "manifestazione della loro stessa volontà contrattuale".

Va infine osservato che i giudici di merito hanno superato la eccezione di inespugnabilità dell'arbitrato - in quanto non suscumbibile nelle fattispecie considerate dalla clausola compromissoria - attraverso il rilievo che la controversia è riconducibile alla esecuzione del contratto, oltre che alla validità e alla interpretazione della clausola; e non par dubbio che in discussione fossero la sua portata - tanto da impegnare la interpretazione della espressione usata - e la esecuzione del negozio, poiché la controversia ha avuto ad oggetto l'adempimento degli obblighi contrattuali "a parte venditoris" ed è stata deferita agli arbitri sulla domanda delle società acquirenti delle azioni di condanna delle controparti al pagamento della somma corrispondente alla differenza tra prezzo convenuto per la cessione e quello corrispondente al valore della consistenza patrimoniale dell'azienda - il pacchetto azionario rappresentando la totalità del capitale - come è emerso dalla evidenziazione della insussistenza di poste attive e dall'occultamento di passività.

Ciò posto, senza pregio risulta la censura sotto entrambi i profili del - così dedotto - eccesso di potere e dell'abuso di mandato.

La determinazione arbitrale è stata infatti assunta secondo diritto e non secondo equità, essendosi fatto

ricorso a norme di legge, fermo restando, per la natura irrituale del lodo, il contenimento della impugnabilità solo alla incapacità e ai vizi della volontà degli arbitri, con esclusione degli errori di giudizio e di apprezzamento; e il mandato ricevuto è stato adempiuto nei limiti della clausola compromissoria che, avendo previsto le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del contratto, oltre che sulla sua validità, ha trovato applicazione nella fattispecie in cui, con la dedotta incongruità, per eccesso, del prezzo contrattuale e dunque non per difformità di ordine valutativo del patrimonio aziendale - posto che l'oggetto della prestazione si era ritenuto non corrispondesse a quello sul quale era caduto l'impegno negoziale - veniva a configurarsi la ipotesi della inadempienza, afferente dunque alla esecuzione della cessione.

E con siffatta prospettazione, riscontrata in punto di fatto dagli arbitri e dai giudici di merito, l'eccesso o abuso di mandato appariva - ed è - improponibile; tanto più se si considera che l'acquisto delle azioni comportava la acquisizione totalitaria del capitale e dunque della società e dell'azienda sociale in capo agli acquirenti e che peraltro la determinazione predetta passava attraverso la interpretazione delle

clausole negoziali, anch'essa inclusa nell'ambito delle controversie deferibili.

Ne deriva che il procedimento attivato per conseguire la riduzione del prezzo, proposta in termini esplicitamente risarcitori, veniva a connettersi con il disposto degli artt. 1218 e 1175 c.c., correttamente richiamato dai giudici di merito e già applicato, come essi assumono, dagli arbitri, che obbliga il debitore a comportarsi secondo le regole della correttezza, sicché l'inadempimento della prestazione giustificava la pretesa risarcitoria, nella quale ha trovato fondamento la domanda di riduzione del prezzo, come ricorda la sentenza impugnata nel riferire che le società acquirenti avevano quella domanda proposto in termini di risarcimento del danno e che gli arbitri avevano accolto, rilevando che fosse ammissibile, non più in riferimento alla validità del contratto, ma all'inadempimento e cioè alla fase della sua esecuzione.

In termini siffatti, verificata la corrispondenza della determinazione alla clausola compromissoria ed essendo mancata qualunque deduzione relativa a vizi della volontà degli arbitri, è vano discutere in ordine alla ammissibilità dell'azione di riduzione del prezzo, per errore sulla ~~loro~~ valutazione di mercato,

posto che la predetta determinazione, in quanto riferita alla esecuzione dell'obbligazione, è stata concepita in sede arbitrale in termini di garanzia della corrispondenza del patrimonio aziendale a quello risultante dal bilancio, in senso non valutativo - alla stregua del disposto dell'art.142~~9~~ c.c. - ma di consistenza dei beni, crediti e passività; e non rileva che siffatta interpretazione, riferita alla clausola n. 8, si appalesi o meno corretta, immune essendo il lodo arbitrale da censure in ordine ad errori di giudizio e di diritto, posto che errore rilevante è esclusivamente quello dovuto ad una falsa rappresentazione della realtà per essere mancata la visione degli elementi della controversia, per essere stati supposti altri invece inesistenti o ancora per essere stati ritenuti come contestati fatti pacifici e viceversa (Cass. 579/ 2003; 11.678/ 2001; 2741/ 1998;; 1341/ 1988).

Infondato è anche il secondo motivo.

Le osservazioni che precedono in ordine alla previsione della clausola n. 8 giovano a disattendere la censura che suppone l'errore di fatto degli arbitri nella esclusione delle sopravvenienze dal concetto e dalla natura delle insussistenze.

Al di là del fatto che la esclusione si fonda sul disposto dell'art. 142~~9~~ c.c., anche qui l'errore

dedotto non è essenziale di fatto, in quanto gli arbitri, nella interpretazione della clausola n. 8 che ha contemplato le differenze di valutazione, con evidente riferimento alla norma predetta, hanno ritenuto che nella specie non di esse si trattasse, ma di differenza in termini di consistenza di beni e debiti.

Valutazione insuscettibile pertanto di essere sottoposta a critica in sede giudiziale, avuto riguardo alla natura irrituale dell'arbitrato, e ancor più al sindacato di legittimità.

Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico dei ricorrenti, in solido, in € 8.200,00, in favore dei controricorrenti, di cui 200,00 per esborsi e 8.000,00 per onorari, calcolate secondo la previsione tariffaria dell'incremento del 20% in più per ognuna delle parti oltre la prima.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali in € 8.200 in favore dei contro-ricorrenti, di cui 200 per esborsi e 8000 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Roma 11 novembre 2008

L'Estensore


CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Primo Presidente
Depositato in Cancelleria
18 DIC. 2008
IL CANCELLIERE

Il Presidente


CANCELLIERE
Andrea Bianchi